

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1854

- 39 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Comunicazione della nomina dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Adozione degli articoli 1 al 6 — Proposta sospensiva dell'articolo 7 del senatore Luigi di Collegno combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del senatore Di Castagneto e replica del ministro di grazia e giustizia — La proposta sospensiva non è appoggiata — Approvazione degli articoli 7 ed 8 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.  
**GIULIO**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

### NOMINA DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ESAME DELLA LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'ordine del giorno, debbo informare il Senato, che nella votazione fattasi stamane negli uffici, onde nominare il nuovo ufficio centrale che deve esaminare la legge riguardante la pubblica sicurezza, è nata una divergenza d'opinione fra gli uffici.

Tre uffici hanno richiamato l'opera del primo ufficio centrale che aveva già esaminata questa legge, ed hanno detto che nominavano gli stessi membri che lo componevano.

Due invece hanno nominato due senatori a parte; ma però uno di questi faceva già parte dell'antico ufficio e si è il senatore Lazari. L'altro ufficio, che è il V, nel quale sedeva appunto uno dei membri dell'antico ufficio, anzi il relatore del medesimo, il signor senatore Des Ambrois, dopo che sentì da questo che amava di astenersi dal prender parte al nuovo lavoro (dacchè già per tre volte aveva prestato l'opera sua, come relatore delle precedenti leggi di pubblica sicurezza), ha eletto invece di lui il senatore San Martino.

Pare adunque che vi abbia, si può dire, una quasi unanimità nel Senato, perchè, o per via d'elezione dei membri dell'antico ufficio, o per via di nomine parziali, sia l'antico ufficio che debba occuparsi di questo progetto di legge, meno del senatore Des Ambrois surrogato dal conte di San Martino.

Io credo mio debito di rappresentare al Senato questo stato di cose; se vi sono osservazioni a fare esso giudicherà; se no, io crederò che acconsenta a che l'antico ufficio riprenda l'esame di questa legge, col solo cambiamento del conte San Martino.

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI.** Io appartengo a quell'ufficio il quale ha riletto il conte Lazari commissario di questa legge: anch'egli ha fatto qualche difficoltà; però l'ufficio è venuto nella deliberazione di rieleggerlo di bel nuovo, tanto per la confidenza che la persona sua ispirava, quanto per accostarsi anche all'opinione di alcuni uffici che avevano partecipato di voler commettere la relazione di questa legge emendata all'ufficio centrale che aveva già riferito una volta: di maniera che invece di tre uffici ce ne sono quattro e la maggioranza sarebbe appunto per la rinnovazione dell'ufficio centrale qual era prima.

**PRESIDENTE.** L'antico ufficio era composto in questo modo:

Senatori Regis, Lazari, De Margherita, Frascini e Des Ambrois; oggigiorno, in seguito a votazione degli uffici, resta composto in ugual modo, meno il senatore Des Ambrois surrogato dal conte di San Martino.

Se non vi sono osservazioni si intende stabilito che il Senato acconsente a che l'antico ufficio, colla sola variazione del conte di San Martino a vece del cavaliere Des Ambrois, sia incaricato dell'esame della legge per la pubblica sicurezza.

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante alcune modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1848.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola sulla discussione generale, io passerò alla lettura degli articoli onde sottoporli a separata votazione.

« Art. 1. I minori degli anni quattordici, se non avranno compiuti maggiori di tale età, anche per i reati il cui titolo costituisce un crimine, saranno giudicati in via correzionale.

« La Camera di consiglio e la Sezione d'accusa rinvi-  
ranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima  
cognizione il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle  
disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'im-  
putato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e  
la Sezione d'accusa dovranno, omissa il rinvio, dichiarare  
non farsi luogo a procedimento e potranno far uso delle  
facoltà attribuite ai magistrati e tribunali nell'articolo 93  
di detto Codice. »

(È approvato.)

« Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione  
di età o dello stato di mente o per altre circostanze, i reati  
qualificati crimini siano punibili a termini di legge, rispetto  
a tutti gli imputati, col solo carcere, o si faccia luogo alla  
diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla  
reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere,  
la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di  
prima cognizione il quale pronunzierà in via correzionale.

« Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà composta  
solamente di tre giudici, non avrà luogo se non quando sia  
deliberato ad unanimità di voti. »

(È approvato.)

« Art. 3. In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si  
fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia,  
la Camera di consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare  
l'imputato avanti il tribunale o giudice di polizia.

« Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposi-  
zione del Pubblico Ministero e della parte civile a termini  
dell'articolo 234 e seguenti del Codice di procedura cri-  
minale. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le sentenze della Sezione d'accusa, e le ordi-  
nanze della Camera di consiglio che, nei casi contemplati  
negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale  
di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia,  
esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

« Il tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribu-  
nale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa,  
non potranno declinare la loro competenza pel titolo del  
reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio,  
non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice  
di procedura criminale.

« Qualora però le circostanze attenuanti ammesse dalla  
Sezione d'accusa, o dalla Camera di consiglio risultassero  
escluse dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione  
potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della  
reclusione, a tenore dell'articolo 60 del Codice penale; ed il  
tribunale o giudice di polizia potrà raddoppiare la durata  
degli arresti e dell'ammenda.

« Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto co-  
stituisse un reato di titolo diverso, si osserveranno rispetti-  
vamente le disposizioni dell'articolo 315 e dell'ultimo alinea  
dell'articolo 254 del Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti  
corporali fatti senz'armi proprie, e che non avranno cagio-  
nato malattia od incapacità di lavoro per un tempo mag-  
giore di giorni cinque, saranno di cognizione del giudice di  
mandamento, o del tribunale di polizia, i quali dovranno  
applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli  
arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo  
precedente. »

(È approvato.)

« Art. 6. La libertà provvisoria mediante cauzione sarà  
sempre accordata per i reati non aventi titolo di crimine, a  
tenore dell'articolo 189 del Codice di procedura criminale.

« Dovrà essere anche accordata per i reati per i quali a ter-  
mini dell'articolo 2 della presente legge sarà stato ordinato  
il rinvio della causa al tribunale di prima cognizione, dopo  
che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli  
articoli 210 e seguenti dello stesso Codice.

« Potrà però il tribunale negli anzidetti casi di rinvio  
sospendere l'ammissione della domanda fino al compi-  
mento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse  
procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

« I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati,  
secondo le circostanze, dall'obbligo della cauzione, quando  
risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di mor-  
alità. »

(È approvato.)

« Art. 7. È abolita l'eccezione contenuta nell'articolo 191  
del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati  
del reato preveduto dall'articolo 165 del Codice penale. »

La parola è al senatore Di Collegno.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** L'articolo 165 del Codice penale  
qui mentovato riguarda, come il sapete, a fatti o detti che  
offendono la religione; e la disposizione, che qui vi si chiede  
di sancire col vostro voto, si fonda su d'un sistema di gra-  
duazione di reati, che a quei fatti o detti attribuirebbe reità  
minore di quella che nel Codice penale veniva stabilita.

Ove fosse prestabilito quel minor grado di reità, potrebbe  
forse parer ragionevole quel che qui si domanda, vale a dire  
di concedere agli imputati di simili reati la libertà prov-  
visoria mediante cauzione, libertà questa che il Codice di  
procedura criminale loro non accordava. In questo ordine  
procedette la discussione nella Camera elettiva, dove il  
guardasigilli motivava appunto la proposta della libertà  
provvisoria a che già vi era stata accolta favorevolmente  
la mitigazione delle pene per li reati in discorso.

Tra noi poi, per quanto la proposta del ministro si rife-  
risca alle ragioni esposte da lui all'altro ramo del Parla-  
mento, non dobbiam perder di vista che non è decisa ancora  
dal Senato la questione della mitigazione delle pene, talchè  
l'argomento da lui prodotto colla vestirebbe tra noi il carat-  
tere di petizione di principio, quando a fondamento del suo  
ragionare pone quel che ancor non avete statuito col vostro  
voto. Nol potea prevedere il signor guardasigilli, alla cui  
accortezza non sarebbe certo sfuggita questa circostanza; e  
di fatti anche in Senato aveva egli fatto precedere la pre-  
sentazione della seconda legge dalla presentazione dell'altra  
in cui proponeva questa insieme con altre modificazioni od  
aggiunte al Codice penale.

Ma poichè questo ultimo progetto non è stato discusso  
peranco, e non verrà in discussione se non nella prossima  
settimana, io ho l'onore di proporre al Senato che fin dopo  
quell'epoca venga sospesa la discussione del presente arti-  
colo settimo.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io ricono-  
sco veramente che il principale motivo, che aveva dato  
fondamento a quest'articolo, non può essere invocato at-  
tualmente, perchè il Senato non avendo ancor approvato  
l'articolo primo del progetto contenente alcune modifica-  
zioni al Codice penale, non potrebbe, fondandosi su questa  
approvazione, adottare l'articolo 7 dell'attuale. Io credo  
tuttavia che indipendentemente da quest'approvazione può  
stare la disposizione contenuta in quest'articolo. Essa in-  
fatti non è ad altro diretta fuorchè a togliere di mezzo l'ec-

cezione stabilita dal Codice criminale riguardo alla libertà provvisoria per i reati contemplati nell'articolo 165 del Codice penale. Il Codice di procedura criminale mantenendo stabilita in massima l'accennata eccezione per tutti i reati i quali sono dal Codice penale puniti con pene semplicemente correzionali, introduceva pure una disposizione eccezionale rispetto ai reati contemplati nell'articolo 165.

Ora io lascio in disparte la questione, se per i reati contemplati in tale articolo sia il caso o no di venire ad una modificazione di pena, benchè io porti avviso essere incontestabile che si debba per legge venire a questa riduzione di pena, se si vuole mettere il Codice penale in armonia colla legge sulla stampa. Ma suppongo che il Senato creda bene che non debba aver luogo questa riduzione; tuttavia, anche in tale ipotesi, sarà ella da mantenersi la disposizione eccezionale sancita dal Codice di procedura criminale, con cui non si fa luogo nemmeno alla libertà provvisoria quando si tratta di questi reati, tuttochè possa essere il caso in cui essi debbano essere puniti semplicemente con pene correzionali?

Mi sembra che sarebbe spingere la cosa troppo al di là; che sarebbe stabilire un rigore eccessivo, quando si volesse, mantenendo la pena portata dall'articolo 165 del Codice penale, mantenere pure l'eccezione odiosa, che non si possa far luogo alla libertà provvisoria, la quale si ammette anche per gli altri reati puniti semplicemente con pene correzionali.

Credo quindi che non sia opportuno di adottare la sospensione, poichè lasciando perfettamente intatta la questione che riflette le modificazioni delle pene, le quali possono formare argomento di altro progetto di legge, tuttavolta, qualunque sia la deliberazione che la Camera sarà per emettere rispetto al progetto di legge sul Codice penale, credo debba essere il caso di approvare ora questo articolo.

Quindi prego il Senato a respingere la proposta sospensiva e dar la sua sanzione all'articolo di cui si tratta.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io credo che questa disposizione sarebbe meglio discussa dopo l'esame della legge che modifica il Codice penale, ed in questa opinione mi conferma anche quella emessa dal signor guardasigilli nella relazione fatta all'altra Camera, alla quale ci siamo dovuti riferire perchè egli medesimo ci aveva ad essa rimandati. Io penso che sarebbe meglio calcolata ogni circostanza quando si dicesse che quei reati sono considerati in altro modo da quello in cui lo erano prima e che ne venisse quindi come corollario l'applicazione della libertà provvisoria.

Del rimanente il Senato vedrà, in seguito alle spiegazioni date dal signor guardasigilli, le quali non erano indicate nella sua relazione, se crede di essere abbastanza illuminato da poter procedere all'approvazione dell'articolo in discussione.

**DI CASTAGNETO.** Io non intendo contraddire punto alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli circa la convenienza di derogare all'articolo 191 del Codice di procedura criminale nella disposizione relativa all'articolo 165 del Codice penale. Io non sarò mai per promuovere la severità delle pene e credo che questa disposizione possa essere giustamente modificata.

Ma per il desiderio di essere conseguenti, io domando al signor guardasigilli perchè, derogando alla parte dell'articolo 191 del Codice di procedura, che riflette l'articolo 165 del Codice penale, non si proponga di derogare egualmente alla disposizione dell'articolo 206, non che al titolo VIII

libro secondo dello stesso Codice i quali puniscono in gran parte delitti correzionali di molto minor importanza che non siano alcuni di quelli contemplati nell'articolo 165.

Nell'articolo 165 infatti si prevedono alcuni delitti che possono riguardarsi come leggeri; ma ve ne sono anche compresi degli altri che vestono una maggiore gravità; per esempio, le irriverenze commesse in pubblico per turbare una funzione religiosa possono avere delle conseguenze funeste, mentre, per esempio, i reati che han tratto agli oziosi e vagabondi possono in molti casi riguardarsi come tenui e di poco momento relativamente alla società.

Credo perciò esser opportuno di far palese che questa avvertenza non è sfuggita in Senato e ciò per ora mi basta. Mentre, ripeto, non voglio oppormi alla disposizione che ha tratto alla revoca dell'eccezione per l'articolo 165, la quale ha il suo giusto fondamento nel riflesso che, non essendo i casi in esso previsti passibili che di pene correzionali, resti consentaneo anche alla nostra antica legislazione che chi ne è colpevole possa fare le sue difese a piede libero.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Debbo fare un'avvertenza all'onorevole preopinante ed è che qui non si tratta di infliggere una pena, bensì del carcere preventivo, di quel carcere che ha luogo contro coloro che sono semplicemente imputati di un reato; quindi le di lui osservazioni fondate sulla supposizione che si tratti di un carcere di pena non possono applicarsi alla presente discussione.

Rispetto al carcere preventivo non è tanto la maggiore o minore gravità del reato che debba avervi presente quanto il pericolo che ci sarebbe permettendo che l'imputato rimanga libero. Questo pericolo non s'incontra riguardo a quelli che sono sotto l'imputazione del reato contemplato nell'articolo 165 del Codice penale. Ma per quanto concerne gli altri reati indicati dal senatore Castagneto, fo presente che si tratta di coloro che, mentre sono già considerati come oziosi e vagabondi, si trovano poi imputati di un altro reato. Ora è interesse della società che rispetto a questi non si faccia luogo alla libertà provvisoria perchè hanno già contro di essi un giudizio preventivo, perchè sarebbe inoltre sommamente pericoloso che mentre hanno già contro di essi un tale giudizio e sono sotto il peso di un'altra speciale imputazione potessero continuare intanto a darsi liberamente all'ozio ed al vagabondaggio. Se si lasciassero liberi, potrebbero sicuramente nascere assai gravi inconvenienti.

Malgrado questo riconosco che, se non rispetto agli oziosi e vagabondi e per alcuni altri che sono indicati nell'articolo 191, non può essere il caso di fare alcuna disposizione che tenda ad abolire la sanzione dello stesso articolo. Vi sono pur anche alcune altre eccezioni le quali potrebbero essere tolte di mezzo; ma siccome si riferiscono ad altri reati rispetto ai quali sarà forse opportuno, in una generale modificazione del Codice penale ed anche del Codice di procedura criminale, introdurre speciali disposizioni, così ho creduto più conveniente restringermi per ora all'articolo 165 del Codice penale, in quanto che la disposizione di esso formava pure l'oggetto dell'altra proposta contenente alcune modificazioni allo stesso Codice penale e metteva in rapporto le une e le altre disposizioni.

Quanto poi a tutte le altre, esse entreranno nel novero di quelle modificazioni che dovranno aver luogo quando vi sarà una discussione più estesa del Codice penale e del Codice di procedura criminale.

**PRÉSIDENTE.** Il signor senatore Luigi di Collegno rassegna al Senato una proposta sospensiva.

Domando se vi ha chi l'appoggia.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 8. La desistenza contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 55

Voti favorevoli . . . . . 46

Voti contrari . . . . . 9

(Il Senato adotta.)

**PRESIDENTE.** I signori senatori saranno avvisati a domicilio per la prossima seduta, la quale sarà, come è già stato stabilito nella precedente tornata, lunedì venturo 19 corrente.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

pene che possono meritare quando essi nell'esercizio delle loro funzioni prendono a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; cosicchè si pretende nientemeno che alla facoltà di poter censurare liberamente ed impunemente le leggi e le istituzioni del paese. Non havvi certamente in questo Consesso chi voglia riconoscere nel clero, ossia negli individui del clero, questo esorbitante diritto di erigersi in censori delle leggi e delle istituzioni che ci reggono; perciò è che io non credo, come diceva testè, di entrare in discorso sulle petizioni; e non mi dilungherò in altre considerazioni per venire immediatamente alla questione per cui ho domandata la parola; vengo cioè a fare alcun cenno preliminare sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Si è con grave mio rincrescimento, o signori, che io non posso acconciarmi a tali modificazioni, e con grande rincrescimento il dico, perchè dal tenore della relazione ben si apprende che l'ufficio centrale fu mosso da sentimenti di conciliazione e di moderazione, dall'espresso desiderio di conservare concordevoli relazioni fra i grandi poteri dello Stato; il qual desiderio è pur quello da cui è mosso di continuo il Ministero. Vorrei dunque poter aderire alle dette modificazioni, ma una prepotente convinzione mi stringe alla contraria sentenza e mi vieta il dipartirmi dal primitivo progetto. Io lo credo in verità più conforme ai principii generali del diritto penale, e più logico e più conveniente.

Le modificazioni proposte dall'ufficio centrale possono ridursi a quattro sommi capi.

Concerne la prima l'alineà dell'articolo primo relativo all'esercizio pubblico dei culti tollerati;

La seconda si riferisce ai termini coi quali dovrebbe formularsi l'articolo secondo;

La terza riguarda l'articolo quinto, ove è detto che non possa servire di scusa al colpevole l'ordine che egli possa allegare d'aver avuto dai suoi superiori;

La quarta finalmente ha per oggetto la berlina e l'amenda che vogliansi abolire come pene accessorie.

Non parlo di altre più lievi modificazioni che pure risguardano gli stessi articoli, perchè ne parlerò quando essi verranno in discussione.

Quanto alla prima modificazione io convengo in massima coll'ufficio centrale che questo non sia un progetto di legge pel quale si abbiano a determinare i diritti di coloro che professano culti tollerati, e quali debbano essere i confini entro cui debba contenersi l'esercizio di essi culti.

Questa legge è unicamente intesa a modificare e regolare le pene pei reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, e se il progetto del Ministero, mediante l'alineà in discorso mirasse ad alterare in alcuna parte le condizioni attuali dei culti tollerati, se mirasse ad allargare la sfera dei diritti che insino ad ora furono concessi ad essi culti, io pure crederei che non sarebbe veramente il caso di trattarne: in tale supposito si dovrebbe pretermettere così fatta disposizione, od altramente formularla, tantochè non avesse a produrre simili conseguenze.

Ma io credo che questo articolo non adduca alcuna variazione intorno alla condizione dei culti tollerati, credo anzi che nella sostanza non corra gran divario tra il progetto del Ministero e quello della Commissione; solamente che la proposta del Ministero meglio dichiara l'effetto che gli articoli 164 e 165 del Codice produrranno rispetto all'esercizio di essi culti.

La diversità che scorgesi tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione sta in ciò che il Ministero

vorrebbe dire che « le disposizioni degli articoli 164 e 165 « del Codice penale non sono applicabili agli atti spettanti « all'esercizio pubblico dei culti tollerati, » — e l'ufficio centrale invece proporrebbe di sopprimere la parola *pubblico*, aggiungendovi infine le parole dicenti: « nei locali a « questi culti destinati. »

Quanto alla parola *pubblico* io credo che non possa assolutamente togliersi senza alterare quelle stesse condizioni che non è nell'intenzione del Ministero, e neanche nell'intenzione dell'ufficio centrale di alterare.

E di vero, a fronte della disposizione dello Statuto, per cui si riconosce in tutti i cittadini il diritto di liberamente e pubblicamente adunarsi sotto la sorveglianza dell'autorità politica, non si potrebbe certamente contendere a coloro che professano culti tollerati il diritto di adunarsi all'effetto di esercitare gli atti spettanti agli stessi culti.

Se l'ufficio centrale riconosce che non si possa contendere ai cittadini che appartengono ai culti tollerati l'esercizio del diritto che lor viene assicurato dallo Statuto, non può neanche contendere che tale esercizio possa essere pubblico, pubblico cioè nei termini dello Statuto, ossia con quelle avvertenze e sotto a quelle prescrizioni che l'autorità politica è in diritto di dare.

Qualora si contestasse così fatto esercizio, si verrebbe di necessità a contestare l'esercizio di un diritto che lo Statuto concede e garantisce a favore di tutti i cittadini.

Non credo per altra parte che, riconosciuto questo diritto nei culti tollerati, si venga ad infrangere in qualche modo la disposizione dell'articolo primo dello Statuto, ove è proclamata come religione dello Stato la religione cattolica, perocchè il senso chiarissimo di quest'articolo, il quale vuol essere tuttavia conciliato colle altre disposizioni che seguono, il senso, io dico, chiarissimo di quest'articolo « si è che rimangano ampiamente assicurati a favore della religione cattolica i mezzi tutti spettanti al suo esercizio, con quella preminenza che è dovuta alla religione dello Stato, a quella religione che presiede alle solenni funzioni a cui intervengono i poteri dello Stato, e che viene per conto dello Stato pubblicamente insegnata.

Ma se la religione cattolica è la religione dello Stato non ne segue perciò che debbansi perseguire gli altri culti ed angustiare l'esercizio dei medesimi.

La parola *pubblico* essendo adunque perfettamente consentanea alle disposizioni dello Statuto, io non veggio ragione per cui si debba sopprimerla.

Ammesso che debba essere pubblico l'esercizio dei culti, sotto la sorveglianza però, come io diceva, dell'autorità politica, non veggio neppure il perchè si debbano aggiungere le parole: « Nei locali a quest'uso destinati. »

Data la sorveglianza della polizia, per cui il culto tollerato dovrà esercitarsi nei modi, nelle forme e nei luoghi che saranno all'uopo determinati; non è punto necessario che si venga ad introdurre nella legge una disposizione, la quale già trovasi involta nella natura stessa del diritto che non è assoluto, ma sottoposto alle condizioni volute dallo Statuto.

Non credo adunque che possa essere il caso di ammettere nè l'una nè l'altra modificazione, risguardanti l'alineà dell'articolo primo; non la prima, poichè, sopprimendo la parola *pubblico*, si verrebbe in certo modo a far credere che non si possano esercitare pubblicamente questi culti nemmeno coll'assenso, nemmeno sotto la sorveglianza dell'autorità politica; non la seconda, per cui si farebbe menzione dei locali, poichè in tal guisa si renderebbe in certo modo